

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI
3. DEFINIZIONI
4. MODALITÀ OPERATIVE
 - 4.1 PERSONALE INTERNO
 - 4.2 PERSONALE DEI FORNITORI
 - 4.2.1 LAVORO INFANTILE
 - 4.2.2 GIOVANI LAVORATORI
5. REGISTRAZIONI

ALLEGATI

NESSUNO

1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura ha lo scopo di definire i criteri e le modalità adottate dall'azienda nel caso rilevi la presenza di lavoro minorile o giovanile.

La procedura si applica a tutto il personale interno e a quello impiegato da fornitori e subfornitori.

2 Riferimenti

- SA8000:2014 Social Accountability 8000 punto 1 Lavoro infantile

Diritto internazionale

- Convenzione ILO n° 138 – Età minima per l'assunzione all'impiego
- Convenzione ILO n° 182 – Forme peggiori di lavoro minorile
- Raccomandazione ILO n° 146 – Età minima
- ONU – Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia

Diritto nazionale

- Costituzione Italiana Art. 37
- D.lg. 345/99
- D.lg. 262/00
- Legge 300/70

3 Definizioni

Bambino: Qualsiasi persona con meno di 16 anni di età, rientrante quindi nell'obbligo di frequentazione della scuola.

Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

Giovane lavoratore: persona di età compresa fra i 16 ed i 18 anni che svolge attività di lavoro percependo per questa un compenso.

SPT: Social Performance Team (il Team include una rappresentanza equilibrata di management e rappresentanti dei lavoratori SA8000).

4 Modalità operative

4.1 Personale interno

Per la tipologia di attività svolta, l'organizzazione non impiega né lavoro infantile né giovani lavoratori, in quanto ricerca personale già con una certa esperienza lavorativa o comunque in possesso di diploma/laurea in base alla mansione da svolgere e quindi con un'età minima di 18 anni.

In particolare, sarà cura dell'Ufficio Personale verificare la presenza dei documenti che attestino il possesso dei requisiti sopra descritti.

 simet DAL 1950	LAVORO INFANTILE	PRO 9.1.1
		Rev. 0 Data 04/12/2019
		Pag. 3 di 4

4.2 Personale dei fornitori

4.2.1 Lavoro infantile

Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale dell'azienda venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione all'SPT utilizzando le modalità di comunicazione indicate nella procedura "Gestione reclami".

Le azioni immediate da intraprendere devono mirare ad accertare l'effettiva sussistenza del fatto.

In caso di conferma dell'utilizzo di lavoro minorile devono essere attuate le seguenti azioni di rimedio:

- Far cessare nel più breve tempo possibile l'impiego di lavoro minorile anche denunciando la situazione alle autorità competenti.
- Nel caso in cui la situazione economica della famiglia sia particolarmente grave e possa peggiorare in relazione al licenziamento del bambino, l'azienda deve impegnarsi, tramite il coinvolgimento, se necessario, delle amministrazioni locali, a far assumere altri familiari del minore.
- Assicurare che il minore continui a frequentare regolarmente la scuola, impegnandosi o richiedendo al fornitore l'impegno finanziario al sostenimento di tutte le spese necessarie (per es tasse, acquisto dei libri e spese di altro tipo) per la frequenza a scuola.
- Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc., che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

Le azioni di rimedio (una o più di una) da porre in essere sono decise in base alla situazione specifica. Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la Direzione dell'Organizzazione, il SPT e gli altri soggetti di volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o dei fornitori.

Il SPT ha il compito seguire la chiusura della segnalazione e delle eventuali azioni correttive aperte a seguito della stessa e di darne comunicazione alla Direzione.

4.2.2 Giovani lavoratori

Nel caso in cui si riscontri che siano impiegati presso un fornitore dei giovani lavoratori, il SPT deve assicurarsi che i lavoratori suddetti:

- siano impiegati solo dopo aver effettuato le ore scolastiche previste, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria
- non svolgano lavori pesanti
- lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il loro

 simet DAL 1950	LAVORO INFANTILE	PRO 9.1.1
		Rev. 0 Data 04/12/2019
		Pag. 4 di 4

sviluppo

- non vengano a contatto con apparecchiature pericolose
- non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere
- le ore di lavoro sommate alle ore di scuola ed a quelle di viaggio per la scuola ed il lavoro non superino le 10 ore
- non lavorino durante i turni notturni

Chiunque sappia di violazioni delle suddette condizioni dovrà darne immediata comunicazione al SPT utilizzando le modalità di comunicazione indicate nella procedura "Gestione reclami".

5. Registrazioni

Le attività descritte nella presente procedura sono documentate nelle registrazioni tipiche dell'amministrazione del personale e nella gestione dei reclami.